



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 42 del 18/11/2013

OGGETTO:

Approvazione Regolamento TARES.

L'anno duemilatredici il giorno 18 del mese di Novembre, alle ore 19.00 presso l'Aula Consiliare del Centro Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta di aggiornamento, risultano presenti all'appello i signori:

n.d	Cognome e nome	presente	assente
1	GENOVESE SALVATORE	X	
2	RAITI CETTINA CATIA	X	
3	REGOLO NUNZIATINA	X	
4	FERRARO ANGELO	X	
5	CATANIA ENZA	X	
6	NARDO SEBASTIANO		X
7	LA ROSA SALVATORE	X	
8	NICASTRO GIUSEPPE	X	
9	CUVA SEBASTIANO	X	
10	CARDILLO CARLO		X
11	GULA GIUSEPPE ETTORE	X	
12	FISICARO SALVATORE	X	
13	TORCITTO CONCETTA	X	
14	SPINA ALFIO	X	
15	CARNAZZO GIUSEPPE	X	
16	FAGONE LA ZITA PAOLO	X	
17	FOTI SALVATORE		X
18	ALIANO ANGELO		X
19	DI SALVO DIEGO	X	
20	VENTURA SEBASTIANO	X	

Assume la Presidenza il **Dott. ANGELO FERRARO** nella qualità di Presidente

Partecipa il Vice Segretario Generale **Dott. GIUSEPPE STEFIO**

Il Vice Segretario Dott. Giuseppe Stefio provvede all' appello nominale al termine del quale risultano presenti n. 16 Consiglieri ed assenti n. 4 Consiglieri (Nardo, Cardillo, Foti e Di Salvo).

Il Presidente comunica che sono giustificate le assenze per motivi di lavoro dei Consiglieri Di Salvo e Cardillo.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Aliano, Gula e La Rosa.

Il Presidente dichiara aperta la seduta, introduce l'argomento all'o.d.g. "Approvazione Regolamento del tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)" e relaziona sulla proposta di deliberazione dell'Ufficio preposto. Comunica che sul Regolamento è stato chiesto di esprimere il parere alle Circoscrizioni e alla competente Commissione Consiliare Permanente, e che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole sulla proposta.

Alle ore 19.10 entra in aula il Consigliere Foti (presenti 17).

Il Consigliere Genovese, vuole capire come ed in quale direzione muoversi, e se ci sono le condizioni di manovra per quanto riguarda la possibilità di utilizzare ciò che prevede la legge. Propone di ritornare alla TARSU, come previsto dalla Legge 124/2013, utilizzando eventualmente, per coprire i maggiori costi a carico del Bilancio, l'entrate che sono arrivate da Equitalia a seguito di accertamenti tributari effettuati dal Comune nell'anno 2012.

Interviene la Rag. Federico, chiarendo che sulla regolamentazione della TARSU era previsto che se l'Ente in corso d'anno, avendo fatto le sue previsioni di bilancio, e che fosse stato fatto sia nei primi mesi dell'anno in corso o alla fine dell'anno precedente, si accorge che il costo del servizio è elevato rispetto alla previsione, può intervenire sulle tariffe anche durante l'anno. E' quindi possibile nello stesso anno modificare l'importo di previsione, e quindi intervenire sulla regolamentazione del tributo. Inoltre, spiega che sempre secondo la Legge 124 è stato chiarito in Parlamento che è possibile mantenere il tributo TARSU. Ma rimanere con la TARSU non significa rimanere anche con le stesse tariffe, in quanto si deve comunque garantire la copertura totale dei costi eventualmente anche con fondi del Bilancio.

Interviene il Consigliere Genovese, chiede il perchè i proventi di questi accertamenti tributari non possono essere utilizzati nel Bilancio 2013.

Il Rag. Federico risponde che essendo accertamenti del 2012, fanno parte del Bilancio 2012.

Il Sindaco chiarisce al Consigliere Genovese che la somma incassata era un accertamento del bilancio 2012, e quindi una cartella emessa nella parte entrate. Ora che è stata incassata non ne è possibile l'utilizzo dato che è stato vincolato al bilancio 2012, perchè se questo denaro non fosse stato incassato si sarebbe venuto a creare un buco da 2.000.000 di euro. Quindi i vantaggi che noi ne traiamo sono di cassa, perchè veniamo a pagare meno interessi, ma non è possibile utilizzarli perchè sono stati contabilizzati nel 2012.

Alle ore 19.30 entra in aula il Consigliere Nardo (presenti 18).

Il Ragioniere Sig.ra Federico chiarisce che ancora abbiamo un bilancio di competenza che si muove tra una previsione di entrate e un accertamento di entrate. L'elemento di cui si sta parlando è un accertamento del 2012. Le procedure sono partite da quella data, ma il realizzo delle somme è avvenuto di recente. Il momento in cui può essere utilizzato come termine di spesa è la competenza.

Il Cons. Genovese chiede ulteriori chiarimenti.

Il Ragioniere Sig.ra Federico chiarisce che gli accertamenti dell'anno 2012 costituiscono degli avanzi non ancora utilizzati e che l'avanzo è iscritto nel consuntivo 2012. Adesso ci sono ulteriori limiti all'utilizzo dell'avanzo perchè il D.L. 95/2012 pone dei limiti all'utilizzo dell'avanzo, limiti che impediscono al Comune di poterlo utilizzare a copertura di spesa per l'anno 2013.

Il Presidente afferma che possiamo scegliere se adottare la TARES o mantenere la TARSU, ma che non è possibile riconfermare quest'ultima perchè il bilancio non lo consente, anche in virtù delle considerazioni svolte dalla Rag. Federico relativamente al divieto di Legge che impedisce l'utilizzo dell'avanzo di Amministrazione.

Il Sindaco ringrazia i Consiglieri per aver approfondito l'argomento sull'applicabilità della TARES. Il principio della TARES è quello che chi produce più rifiuti, più paga. L'Amministrazione per favorire i cittadini può solo posticipare la scadenza dei pagamenti. La legge prevede a carico del

Comune l'intero costo del servizio, per cui si trova costretta ad adottare la TARES. Prosegue il suo intervento informando il Civico Consesso in merito alle misure correttive formalizzate a seguito della Delibera 73/2013/PRSP della Corte dei Conti - Sezione di Controllo - ed in ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 148 bis, comma 3 del TUEL. Dà lettura, pertanto, della nota all'uopo predisposta nella quale sono elencati i 6 punti oggetto di rilievo da parte della Corte e le misure adottate, nota che sarà inviata alla Corte dei Conti.

Interviene anche il Dott. Belfiore per chiarire la natura dei rilievi.

Il Dott. Belfiore precisa che il Collegio dei Revisori dei Conti di concerto con la Ragioneria sta cercando di allinearsi al principio contabile 2 e 25 della Corte dei Conti.

Il Sindaco si appella al senso di responsabilità dei Consiglieri Comunali, affinché si possa trovare una soluzione che ci permetta di essere in linea con quanto previsto dalla legge.

Il Consigliere Genovese chiede quale sia ipoteticamente il residuo attivo del riscosso 2012.

Il Rag. Sig.ra Federico chiarisce che il rendiconto 2012 si chiude con un avanzo di amministrazione di Euro 4.660.000, di cui 1.689.485 di fondi vincolati.

Il Consigliere Genovese afferma che i Consiglieri del PD chiedono l'attuazione dell'art. 5 comma 4 della legge 124/2013 attraverso un emendamento che si allega agli atti.

Il Consigliere Fisicaro, favorevole all'approvazione della TARES, chiede dove si potrebbero recuperare i soldi che verrebbero a mancare non potendo utilizzare gli avanzi di bilancio.

Il Consigliere Spina ritiene estremamente imbarazzante la situazione che si è venuta a creare in seguito alla tesi sostenuta dal Consigliere Genovese, smentita dai nostri uffici.

Il Consigliere La Rosa ritiene che, per abbassare i costi, bisognerebbe passare alla raccolta differenziata. Si chiede se sia possibile utilizzare 569.595,51 euro dei 4.500.000,00 euro di avanzo del 2012 per colmare il GAP.

Il Dott. Belfiore chiarisce che, visto che noi abbiamo il bilancio per competenza che è pieno di residui, l'avanzo di amministrazione si forma con i residui.

Il Ragioniere Signora Federico afferma che nel nostro caso non possiamo utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Il Consigliere Genovese chiarisce che la loro è una proposta politica, e che nel caso si adottasse la TARSU sono disponibili ad aumentare del 20 - 25% per coprire il GAP di cui ha necessità l'Amministrazione.

Il Presidente dà lettura di una proposta, che si allega agli atti, proveniente dai Consiglieri del P.D. e la pone ai voti ottenendo il seguente risultato:

Favorevoli 5 (Cuva, Regolo, Genovese, Catania e La Rosa).

Contrari 12

Astenuti 1 (Foti).

Il Consigliere Raiti dà lettura degli emendamenti al Regolamento dei Consiglieri Carnazzo, Torcitto, Spina, Raiti e Aliano, allegati agli atti del Consiglio, e relaziona su di essi.

Il Presidente afferma che è stato acquisito su questi emendamenti parere favorevole da parte del Responsabile del servizio finanziario e da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consigliere Foti si dichiara più favorevole alla TARES che alla TARSU, perché la tariffa è più appropriata. Premette che l'art. 3 del Regolamento suddivide la tassa in componente rifiuti e componente servizi. Non vorrebbe che il prossimo anno il Consiglio si trovi a votare un debito fuori bilancio per quanto riguarda la componente servizi, perché si è parlato di copertura del costo in merito ai rifiuti. Chiede se i costi del personale, dell'illuminazione, della vigilanza sono compresi o meno. Chiede, inoltre, quali scelte e quali manovre sta attuando l'Amministrazione per intervenire sulla riduzione di questo costo.

Il Consigliere Genovese per dichiarazione di voto del proprio gruppo ne preannuncia l'allontanamento dall'aula.

Si allontanano dall'aula i Consiglieri Genovese, Catania, Regolo, Cuva e La Rosa (presenti 13).

Il Consigliere Fisicaro chiarisce che il motivo per cui non hanno votato la loro proposta è perché non possiamo attingere ai residui d'Amministrazione.

Il Consigliere Aliano ricorda al gruppo del PD, che fino a quattro mesi fa faceva parte integrante e sostanziale dell'Amministrazione Basso, che bisogna fidarsi delle scelte tecnico-amministrative del Sindaco e dell'ufficio competente, e che a volte bisogna tralasciare le scelte politiche.

Il Consigliere Carnazzo ritiene prematuro l'allontanamento dall'aula del PD. Afferma che l'assunzione di responsabilità probabilmente viene sempre dai banchi della maggioranza e sempre dalle solite persone che non tendono a fare populismo.

Il Consigliere Fagone chiede al Sindaco di trovare delle soluzioni per incentivare i cittadini. Sposa il problema della raccolta differenziata.

Il Consigliere Nardo afferma che con la raccolta differenziata ci saranno degli sgravi e che dovremmo educare la cittadinanza per un ambiente più pulito e per poter risparmiare.

Il Sindaco ribadisce che la scelta dolorosa che il Consiglio si accinge a fare non doveva essere una scelta della maggioranza o della minoranza, bensì dell'intero Consiglio. A proposito della proposta del Consigliere Genovese afferma che poteva essere una proposta accettabile, ma la scelta sulla TARES nasceva da una convinzione certa documentata dagli uffici della Ragioneria e dai Revisori dei Conti. L'unico modo per poter bilanciare il costo della spesa poteva essere quello dell'utilizzo dell'avanzo dell'Amministrazione, ma ne ritiene impossibile l'utilizzo perché è solo fittizio in quanto di difficile riscossione. L'Amministrazione ha lavorato sulla base di chi deve certificare il Bilancio. Preannuncia al Consiglio Comunale che si farà in modo di passare alla raccolta differenziata, l'unico modo per poter abbassare certi costi.

Il Consigliere Foti ringrazia il Sindaco per il suo intervento esaustivo.

Il Consigliere Aliano propone una sospensione di 5 minuti della seduta del Consiglio Comunale.

Viene nominato scrutatore il Consigliere Foti al posto del Consigliere La Rosa.

Il Presidente pone ai voti la proposta del Consigliere Aliano.

Approvata all'unanimità dei presenti.

Alla ripresa dei lavori i presenti sono 13 e gli assenti 7 (Genovese, Regolo, Catania, La Rosa, Cuva, Cardillo e Di Salvo).

Il Presidente pone ai voti gli emendamenti al Regolamento presentati dai Consiglieri Carnazzo, Torcitto, Spina, Raiti e Aliano.

Emendamento n. 1:

Approvato all'unanimità.

Emendamento n. 2:

Approvato all'unanimità.

Emendamento n. 3:

Approvato all'unanimità.

Emendamento n. 4:

Approvato all'unanimità.

Il Consigliere Gula riconosce la sensibilità dimostrata dal Civico Consesso nell'approvare il 4° emendamento.

Il Presidente pone ai voti gli Emendamenti al Regolamento presentati dal Consigliere Foti, che si allegano agli atti del Consiglio.

Emendamento n. 1:

Approvato all'unanimità.

Emendamento n. 2:

Approvato all'unanimità.

Si passa alla votazione per l'approvazione del Regolamento nella sua interezza:

Approvato all'unanimità.

Si vota il conferimento all'atto dell'immediata esecutività:
Approvato all'unanimità.

~~IL CONSIGLIO COMUNALE~~

VISTA la proposta depositata agli atti;

VISTO l'esito favorevole della votazione;

~~DELIBERA~~

- 1) Di approvare la proposta nel testo allegato, così come emendata, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento del tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)".
- 2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to SALVATORE GENOVESE

F.to DOTT. ANGELO FERRARO

F.to . DOTT. GIUSEPPE STEFIO

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal _____

Al _____

IL MESSO COMUNALE

F.to _____

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per QUINDICI giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____


Il Segretario Generale

F.to Dott. FEDERICO CESARIO

E' COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 19 DIC. 2013

**Il Vice Segretario Generale
Dott. GIUSEPPE STEFIO**



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta ^{immediatamente} esecutiva in data 18 NOV. 2013

Li, 19 DIC. 2013

**Il Vice Segretario Generale
F.to Dott. GIUSEPPE STEFIO**

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _____ in data _____



CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA
AREA VII ENTRATE TRIBUTARIE –SERVIZIO IDRICO

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi Dott.ssa Gorbino Giuseppina sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione:

Approvazione Regolamento del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)

Richiamato l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Visto l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Visto l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “ le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei

contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”;

Visto il comma 1 dell'art. 8 del D.L. n. 102 del 31/08/2013 che ha differito al 30/11/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

Visto in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

Esaminato l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n.34 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che nell'allegato schema di Regolamento vengono disciplinate anche le modalità di riscossione del tributo prevedendo n. 4 rate con scadenza Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre;

Dato atto che la rata di saldo/conguaglio, avente scadenza dicembre 2013, viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto; alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato;

Richiamata la deliberazione del C.C.n.33 del 07.08.2013 nella parte in cui si stabiliva la scadenza per il pagamento del conguaglio TARES 2013 al 30 Dicembre 2013.

Vista la risoluzione n. 9D.F./2013 del Ministero delle Finanze del 11.09.2013 che da precise indicazioni circa la possibilità per gli enti di posticipare le rate TARES al 2014 con scadenza entro il 16° giorno di ciascun mese.

Considerato che questa Amministrazione, tenuto conto del pesante carico tributario posto in capo ai cittadini per effetto di disposizioni di legge imposte dal Governo centrale, intende alleviare il più possibile tale situazione, che potrebbe avere anche ripercussioni in ambito sociale, fissando, a modifica della Delibera del C.C. n.35 del 2013, il versamento della rata di saldo TARES esclusivamente per l'anno 2013, in 2 rate aventi le seguenti scadenze:

1° rata entro il 16.12.2013

2° rata entro il 16.02.2014.


PROPONE

Di sottoporre il regolamento TARES, che forma parte integrante della presente, al consiglio

Comunale per l'approvazione in applicazione delle norme in premessa richiamate.

La Responsabile dell'ufficio Tributi

Dott.ssa Gorbino Giuseppina





CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

Allegato alla Delibera C.C.

N° 42 del 18-11-2013

PARERI SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
da sottoporre all'esame del
CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: Ufficio Tributi

Servizio interessato: _____

Oggetto: Approvazione Regolamento TARES

Data 5-11-2013

PARERI

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della Legge 8 Agosto 1990 n. 142 come recepita dalla Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30, si esprime parere Favorevole in ordine alle sola regolarità tecnica della proposta.

Li, 5-11-2013

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della Legge 8 Agosto 1990 n. 142 come recepita dalla Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30, si esprime parere Favorevole in ordine alle sola regolarità contabile della proposta.

Li, 5-11-2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA VII

ENTRATE TRIBUTARIE-SERVIZIO IDRICO

Regolamento per l'Istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi(T.A.R.E.S.) (EMANDATO)

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n.42 del 18-11-2013

INDICE

<i>Articolo 1</i>	<i>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>
<i>Articolo 2</i>	<i>ISTITUZIONE DEL TRIBUTO</i>
<i>Articolo 3</i>	<i>COMPONENTI DEL TRIBUTO</i>
<i>Articolo 4</i>	<i>PRESUPPOSTO</i>
<i>Articolo 5</i>	<i>SOGGETTI PASSIVI</i>
<i>Articolo 6</i>	<i>LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO</i>
<i>Articolo 7</i>	<i>LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO</i>
<i>Articolo 8</i>	<i>PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI</i>
<i>Articolo 9</i>	<i>TARIFFA DEL TRIBUTO</i>
<i>Articolo 10</i>	<i>DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE</i>
<i>Articolo 11</i>	<i>ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI</i>
<i>Articolo 12</i>	<i>COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI</i>
<i>Articolo 13</i>	<i>DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO</i>
<i>Articolo 14</i>	<i>PIANO FINANZIARIO</i>
<i>Articolo 15</i>	<i>CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</i>
<i>Articolo 16</i>	<i>DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE</i>
<i>Articolo 17</i>	<i>OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA</i>
<i>Articolo 18</i>	<i>RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</i>
<i>Articolo 19</i>	<i>RIDUZIONI TARIFFE</i>
<i>Articolo 20</i>	<i>TRIBUTO GIORNALIERO</i>
<i>Articolo 21</i>	<i>COMPONENTI SERVIZIO DEL TRIBUTO</i>
<i>Articolo 22</i>	<i>TRIBUTO PROVINCIALE</i>
<i>Articolo 23</i>	<i>DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE</i>
<i>Articolo 24</i>	<i>RISCOSSIONE</i>
<i>Articolo 25</i>	<i>RIMBORSI E COMPENSAZIONI</i>
<i>Articolo 26</i>	<i>IMPORTI MINIMI</i>
<i>Articolo 27</i>	<i>FUNZIONARIO RESPONSABILE</i>
<i>Articolo 28</i>	<i>VERIFICHE ED ACCERTAMENTI</i>
<i>Articolo 29</i>	<i>ACCERTAMENTO CON ADESIONE</i>
<i>Articolo 30</i>	<i>SANZIONI ED INTERESSI</i>
<i>Articolo 31</i>	<i>RISCOSSIONE COATTIVA</i>
<i>Articolo 32</i>	<i>TRATTAMENTO DATI PERSONALI</i>
<i>Articolo 33</i>	<i>NORMA DI RINVIO</i>
<i>Articolo 34</i>	<i>NORME TRANSITORIE E FINALI</i>

ALLEGATO 1:

CATEGORIE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE.

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Carlentini, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011.

Art. 2

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel comune di Carlentini è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201.

2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal regolamento ministeriale previsto dall'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011.

Art. 3

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:

a. componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

b. componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e dal successivo art. 21 del presente regolamento.

Art. 4

PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 6.

Art. 5

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 7

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, (D.L. n. 35/2013 art. 10) come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e/o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - c) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio occupazione;
 - d) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dell'area di servizio e dal lavaggio.
 - e) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente al 50% dell'intera superficie;
 - f) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

Per i locali delle attività di seguito elencate in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, anche rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi si applica una detassazione nella misura percentuale del 30% da applicare nella parte fissa e nella parte variabile, fermo restando che entro il 1° novembre di ogni anno dovrà essere presentata all'ufficio comunale tributi idonea documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti e che la detassazione sarà concessa a fronte di specifica richiesta e di dichiarazione di parte.

categoria di attività	% di riduzione
FALEGNAMERIA	30%
AUTOCARROZZERIA	30%
AUTOFFICINA PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTA	30%
AUTOFFICINA DI ELETTRAUTO	30%
LAVANDERIA	30%
VERNICIATURA	30%
LAVORAZIONE AGRUMI	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
AMBULATORIO MEDICO, DENTISTICO, DI ANALISI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	30%
TIPOGRAFIA - VETRERIA	30%
ALTRE ATTIVITA'	30%

La riduzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 23 ed a fornire entro il 1° di novembre di ogni anno, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione di non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 9

TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011.
3. In via transitoria, a norma dell'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito in L. 14/2011, fino all'anno successivo all'entrata in vigore del regolamento statale di individuazione dei criteri per la determinazione della tariffa, si applicano le disposizioni del D.P.R. 158/1999.

Art. 10

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

- 1.** La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data:
 - a.** per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
 - b.** Per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte dalla superficie calpestabile.
- 2.** Per gli immobili ai quali si applica il criterio della superficie catastale già denunciati ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, di cui al capo III del D.Lgs 507/93 (Tarsu), o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs 22/97 o all'art. 238 del D.Lgs 152/2006, la superficie è modificata d'ufficio dal Comune che provvede a darne apposita comunicazione agli interessati a seguito dell'incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del Territorio, secondo le modalità stabilite dall'apposito provvedimento del Direttore della predetta Agenzia.
- 3.** La comunicazione di cui al comma precedente è inviata al soggetto denunciante l'immobile ai fini dell'applicazione della Tarsu o della Tariffa di igiene ambientale o della Tariffa integrata ambientale.
- 4.** Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari catastali dell'immobile di provvedere alla presentazione all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19/04/1994, n. 701.
- 5.** Nelle more della presentazione della planimetria catastale, il tributo viene calcolato a titolo di acconto sulla base della superficie convenzionale determinata dall'Agenzia del Territorio con gli elementi in possesso della stessa. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, in seguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio del tributo dovuto.
- 6.** Il medesimo criterio di cui al precedente comma 5 è utilizzato per la determinazione della superficie imponibile delle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122, come integrato dall'art. 2, comma 5-bis, del D.L. 29/12/2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla Legge 26/01/2011, n. 10.
- 7.** La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 lettera b) per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc.
Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- 8.** La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 11

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 ed in via transitoria dal D.P.R. 158/1999.

3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, nelle more dell'emanazione del regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

4. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011.

Art. 13

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

3. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

4. Fino all'anno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, in virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:

a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

5. Fino all'anno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, in virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.

Art. 14

PIANO FINANZIARIO

1. Ai fini della determinazione della tariffa, il Consiglio Comunale approva il piano finanziario degli interventi e dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in modo da determinare le voci di costo, divise in parte fissa e parte variabile, che devono essere recuperate attraverso la tariffa.

2. Il piano finanziario comprende una descrizione del modello organizzativo di gestione del ciclo dei rifiuti, dei modelli di qualità del servizio, dei beni e delle strutture utilizzate, dei servizi affidati a terzi, degli eventuali interventi o investimenti necessari.

3. Sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa, nel rispetto dei criteri di cui al DPR Aprile 1999, n. 158.

4. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono analizzate le singole voci di costo relative alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa. Esso si intende rinnovato di anno in anno salvo che intervengono sostanziali modifiche dei costi, In questo caso il consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del nuovo piano finanziario, provvederà a rideterminare le tariffe.

ART. 15

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

- 1.** Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf-badanti che dimorano presso la famiglia.
- 2.** Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- 3.** Ogni variazione del numero di occupanti, ove non rilevabile d'ufficio dal Comune sulla base dei dati risultanti presso la propria anagrafe, deve essere denunciata al Comune nel termine di 90 giorni, mediante apposita denuncia di variazione.
- 4.** Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
- 5.** Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.
- 6.** Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
- 7.** Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
- 8.** Agli utenti con più unità immobiliari viene attribuito, per ogni singola unità, un numero di occupanti pari all'abitazione principale.
- 9.** Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 24, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
- 10.** Agli utenti non residenti, in assenza della presentazione della dichiarazione è attribuito, in via presuntiva e salvo conguaglio, un numero di occupanti per unità immobiliare pari a **2** occupanti.
- 11.** Ove la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti venga effettuata entro i termini previsti il tributo è adeguato a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui si è verificata la variazione del numero dei componenti.

Art. 17

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

- 1.** L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 2, il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa dal primo giorno di presentazione della relativa denuncia di cessazione dell'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

3. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 23.

Art. 18

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati gli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella parte fissa e nella parte variabile.

2. La riduzione di cui all'art.8 viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 23 ed a fornire, entro il 1° novembre di ogni anno, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 19

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 20%;

b.nuclei familiari pari o superiori a 5 componenti e nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti disabili riconosciuti dalla legge 104/92 art. 3 ,comma 3 riduzione del 15%. Per tali riduzioni non e' prevista la cumulabilita'

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all' applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3.nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il tributo e' dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale , in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Art. 20

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 %.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 21.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 21

COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie previste dal vigente regolamento.
4. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

Art. 22

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 21.

Art. 23

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al soggetto gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 15 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del soggetto gestore nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal

timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o di ricezione informatica nel caso della PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 15 giorni dalla data del verificarsi della variazione.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 15 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 30 giorni dalla data del decesso.

Art. 24

RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 30, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

3. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il soggetto gestore ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 25

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 26

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione e del tributo provinciale è inferiore ad € 12,00.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 27

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, la Giunta Comunale, nel caso di gestione diretta ed interna del Comune, designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 28

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, nel caso di gestione diretta ed interna del Comune, svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia T.A.R.E.S., e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;

- del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

5. L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.

Art. 29

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale delle Entrate Tributarie.

Art. 30

SANZIONI ED INTERESSI

- 1.** In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
- 2.** In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
- 3.** In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- 4.** In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
- 5.** Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
- 6.** Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. I suddetti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 31

RISCOSSIONE COATTIVA

- 1.** In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 32

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1.** I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 33

NORMA DI RINVIO

- 1.** Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, nel regolamento statale previsto dall'art. 14, comma 12, dello stesso D.L. 201/2011 e, in via transitoria fino all'anno successivo a quello di entrata in vigore del citato regolamento statale, nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 34

NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1.** Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
- 2.** Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu,

nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno in entrata in vigore del tributo. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ALLEGATO 1

1) TABELLA UTENZE DOMESTICHE

- 01 ABITAZIONE-COMPONENTI NUCLEO N. 1
- 02 ABITAZIONE-COMPONENTI NUCLEO N. 2
- 03 ABITAZIONE-COMPONENTI NUCLEO N. 3
- 04 ABITAZIONE-COMPONENTI NUCLEO N. 4
- 05 ABITAZIONE-COMPONENTI NUCLEO N. 5
- 06 ABITAZIONE-COMPONENTI NUCLEO > 5

2) TABELLA UTENZE NON DOMESTICHE

Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

- 01 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI E LUOGHI DI CULTO
- 02 CINEMATOGRAFI E TEATRI
- 03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
- 04 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI E IMPIANTI SPORTIVI
- 05 STABILIMENTI BALNEARI
- 06 ESPOSIZIONI E AUTOSALONI
- 07 ALBERGHI CON RISTORANTE
- 08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE
- 09 CASE DI CURA E RIPOSO
- 10 OSPEDALI
- 11 UFFICI, AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI
- 12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
- 13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
- 14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO E PLURILICENZE
- 15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI
- 16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
- 17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE E ESTETISTA
- 18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO E ELETTRICISTA
- 19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA E ELETTRAUTO
- 20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
- 21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
- 22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE
- 23 MENSE, BIRRERIE E AMBURGHERIE
- 24 BAR, CAFFE' E PASTICCERIA
- 25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI E GENERI ALIMENTARI
- 26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
- 27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE E PIZZA AL TAGLIO
- 28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI
- 29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
- 30 DISCOTECHES E NIGHT CLUB
- 31 EDIFICI COMUNALI

VERBALE N° 08

L'anno 2013 (Duemilatrecento) il giorno 12 (dodici) del mese di Novembre, alle ore 11:30, si è riunita la IV Commissione Consiliare Permanente, presso i locali Comunali di C. de Rosone per discutere i seguenti o. d. g.:

1) Regolamento del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES);

2) Approvazione Piano Finanziario e Tariffe TARES anno 2013.

Sono presenti i Consiglieri: Raiti, Colie, Ventura Sebino, Bula G., Catania E., Cordillo C. Svolge le funzioni di segretario verbale la Sig.ra Ciarda Lucio. Il Presidente, accertato il numero legale dei presenti, dichiara valide e aperte le sedute e comunica ai Componenti di aver acquisito il parere del Revisore dei conti; e dopo aver preso atto del parere favorevole all'approvazione del regolamento per l'applicazione del Tributo TARES, propone in questa sede di emendare su alcuni articoli dello stesso.

Si passa all'esame dettagliato dei singoli articoli.

Art. 8 del Regolamento Comunale - Produzione di rifiuti speciali non assimilati - In questa sede si propone di modificare l'art. 8 nelle parti che prevede la detrazione nella misura del 30% in seguito ad esibizione di idonee documentazioni a valore delle date di approvazione del presente Regolamento.

Il Consigliere Catania esce alle ore 12:45.

Si passa ai voti. Il Consigliere Cordillo in merito all'esplicita decide di astenersi e gli altri Componenti della Commissione esprimono parere favorevole, salvo il parere del Revisore.

Art. 16 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche - Il Presidente evidenzia ai membri della Commissione che al comma 10 del suddetto articolo è stato erroneamente trascritto il numero degli occupanti non residenti per unità immobiliare pari a 3 (tre), in considerazione del fatto che il Piano Finanziario è stato predisposto tenendo conto

di un nucleo familiare composto di 2 (due) unità per le seconde case, e, viste queste difformità, si propone di adeguare il Regolamento di Reno Finanziario. I membri della Commissione esprimono parere favorevole.

Art. 19 - Riduzioni Taxeffexie - Il Presidente, comunica ai membri, in considerazione del fatto che la maggior parte delle famiglie numerose versano in una situazione economica più disagiata, la necessità di superare tra le riduzioni Taxeffexie una percentuale per il 15% per nuclei familiari per: o superiori a 6 (sei) componenti e per riduzione o nuclei familiari composti da soggetti disabili riconosciuti dalla L. 104/92, art. 3, comma 3. Ovviamente, dovrà essere prevista la clausola di non cumulabilità delle stesse. I Componenti della Commissione concordano con quanto appena trattato ed esprimono all'unanimità parere favorevole, salvo il parere dei Risorsi. Le sedute terminano alle ore 14:00.

Il Presidente
~~Il Presidente~~
~~Il Presidente~~
Luca Detani
Luca Detani

Il Presidente della Commissione
Luca Detani

Le Segreterie verbalizzate
Luca Detani

Carlentini, 18 novembre 2013

Al Consiglio Comunale

I sottoscritti Consiglieri Comunali propongono di attuare l'articolo 5 comma 4 della Legge 124 del 28 ottobre 2013 che da facoltà ai comuni di applicare per l'anno 2013 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012. Specificando che i costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo si possono reperire attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.



Enzo Catania



GENOVESE SALVATORE
CUVA SEBASTIANO
NUNZIATINA REGOLO

ENZA CATANIA

SALVATORE LA ROSA



Al Presidente del Consiglio Comunale
di Carlentini

I sottoscritti Consiglieri Comunali di Carlentini

PROPONGONO

i seguenti Emendamenti relativi al Regolamento TARES:

- 1) Art. 8 - Si propone di cassare quanto è stato emendato in sede di Commissione " A valere dalla data di approvazione del presente Regolamento".
- 2) Art 16 - Si propone di adeguare il Regolamento al piano finanziario "si rileva una difformità tra quanto recita il comma 10 dell'Art. 16 relativamente al numero degli occupanti non residenti per unità immobiliare (n. 3) e quanto considerato nel piano finanziario (componenti n. 2)".
- 3) Art. 19 - Si propone di inserire tra le riduzioni tariffarie una percentuale del 15% per i nuclei familiari pari o superiori a 5 componenti ed una riduzione del 15% ai nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti disabili riconosciuti dalla Legge 104/92 art. 3, comma 3.
Per tali riduzioni non potrà essere prevista la cumulabilità.
- 4) Si propone di fissare la data per il pagamento del saldo prevista nella proposta di deliberazione del Consiglio Comunale dal 16.02.2014 al 16.03.2014.

I CONSIGLIERI


CARNAZZO

TORCITTO

SPINA

RAITI

ALIANO



Aglielli del Consiglio
Sindaco

per sollecitare l'adempimento delle
responsabilità del cav. finanziario, esprimendo
parere favorevole al presente provvedimento.

Donbattini 13.11.2013

[Handwritten signature]

Parere favorevole agli esecutivi per il
rappresentante, tenuto conto del mantenimento degli equilibri
cont-vari

Calligaris per risposta

Francesco Beffano

18.11.2013

ALCANT 19 MISURE PUNT 3

3) NELLE ZONE IN CUI NON E' EFFETTUATA LA RACCOLTA,
IL TRIBUTO E' DIVISO IN MISURA NON SUPERIORE AL
40% DELLA TARIFFA DA DETERMINARE, ANCHE IN CASO DI
GRANAGGE, IN RECAZ ALLA DISTANZA DAL PIU' VICINO
PUNTO DI RACCOLTA RIENTRANTE NELLA ZONA PERIZONATA
O DI FATO PERVITA


ALCANT 2

SOTTOTRIBUTO LA "E" CAPA DELLA PAROLA "PROVINCIA"
CON E/O

(CON) SGLADRE FOTI


Visto e approvate per un parere

18.11.2013




Visto e approvato dal

18.11.2013



Agli atti del Consiglio



COMUNE DI CARLENTINI

COMUNICAZIONE DEL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Misure correttive da adottare in seguito all'esame del Rendiconto di gestione 2011 da parte della Corte dei Conti – Sezione di Controllo.

Dall'esame della relazione del Collegio dei Revisori redatta sulla base del rendiconto della gestione 2011 e dei relativi allegati da parte della Corte dei Conti sono emersi sei punti per i quali la Corte, con il provvedimento adottato nell'adunanza del 12/04/2013, portato a conoscenza degli Organi dell'Ente in data 3/05/2013, con nota prot. 0005178-03/05/2013-SC-SIC-R14-P, sollecitava l'adozione di misure correttive ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del TUEL .

I rilievi che di qui a poco verranno illustrati non richiedono l'adozione di vere e proprie misure correttive ma solo, come potrete rilevare Voi stessi, di comportamenti maggiormente aderenti alle norme vigenti, ed in tale ottica l'Ente si è compiutamente adoperato per rimuovere le anomalie.

L'informativa al Consiglio Comunale sulle misure correttive adottate viene fatta oggi in quanto:

- immediatamente dopo l'arrivo della nota della Corte dei Conti si sono tenute le elezioni amministrative (9 e 10 giugno con turno di ballottaggio 23 e 24 giugno 2013) con la conseguenza del rinnovo di tutti gli organi amministrativi dell'Ente.
- il Consiglio Comunale si è insediato in data 15/07/2013
- indipendentemente dall'informativa i comportamenti delle strutture sono stati, per quanto possibile, tesi a rimuovere le anomalie.

1. tardiva approvazione del rendiconto 2011 (29/06/2012) rispetto al termine del 30 aprile previsto dalla legge

Il rendiconto dell'anno 2012 è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 29/07/2013, anche se ad oggi non è stato possibile l'inserimento da parte del Collegio dei Revisori della relazione nel SIQUEL in quanto il software non è stato ancora reso disponibile per l'utenza.

2. elevato ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III rispetto agli accertamenti di competenza dei medesimi titoli (88,25%)

Relativamente all'elevato ammontare dei residui attivi di titolo I e titolo III rispetto agli accertamenti in competenza dei medesimi, superiori alla soglia di criticità indicata nel 65%, si assicura:

- che l'Ente ha cercato di porre in essere tutte le iniziative per accelerare le procedure di incasso delle entrate tributarie ed extratributarie,
- che si procederà con sempre maggiore attenzione, laddove quella sin qui attualmente prestata non fosse stata adeguata, alla fase di riaccertamento dei residui attivi onde eliminare quelle partite di impossibile esazione.

3. le difficoltà nella riscossione delle entrate proprie, la cui velocità nel 2011 si attesta al 39,50% (in peggioramento rispetto agli anni precedenti) ed il conseguente reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria

Come ben si rileva anche nella deliberazione della Corte, l'Ente si è adoperato nei confronti del Concessionario alla riscossione per accelerare le procedure di sua competenza, ma indipendentemente da ciò non è possibile non rilevare quanto la situazione socio-economica, che da anni continua a ridurre le risorse economiche di gran parte della popolazione del nostro comune, non permette di avere non solo tempi di riscossione adeguati ma anche la certezza della riscossione stessa senza l'attivazione di procedure coattive di dubbio esito. Se a queste difficoltà obiettive, che non sono certamente solo del Comune di Carlentini, abbiniamo la continua erosione dei trasferimenti statali e regionali che costringono o all'imposizione di nuovi tributi o all'aumento delle aliquote per quelli esistenti, con risultati tangibili di scarsa rilevanza sul bilancio dell'Ente, ci si rende facilmente conto dei motivi del ricorso all'anticipazione di tesoreria. Sino a qualche anno fa questo era contenuto in pochi giorni l'anno, come rilevabile dalla limitata consistenza degli interessi debitori, ma negli ultimi anni si è fatto e, purtroppo si fa, sempre più ricorrente. Su questo punto l'Ente è impegnato a velocizzare i tempi di riscossione e limitare l'utilizzo dell'anticipazione, ma i risultati sono al momento poco significativi rispetto all'impegno ed alle aspettative.

4. i consistenti debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2011 pari ad € 2.603.509

Corre l'obbligo precisare che nel corso dell'anno 2012 l'Ente ha provveduto a riconoscere solo un Debito Fuori Bilancio, proprio dell'importo di € 2.603.509,07.

L'origine del debito era l'esproprio di alcune aree da parte del Comune.

Con delibere nn. 16 e 17 del 28/06/2011 il Commissario ad acta, D.ssa Giallongo della Prefettura di Siracusa, nominata dal TAR CT quale delegato del Prefetto, ha disposto che il Comune di Carlentini, in ottemperanza delle sentenze nn. 4501 e 4502 del TAR Sicilia sez.di Catania, riconoscesse detto debito.

Il Comune di Carlentini ha sempre limitato al minimo indispensabile il riconoscimento di D.F.B., tanto che negli anni le somme a ciò destinate sono state estremamente contenute, ma, purtroppo, le sentenze esecutive emesse dai Tribunali di vario grado, costituiscono proprio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a), la causa principale di tale tipologia di imputazione il cui riconoscimento, a questo punto, diventa un atto più formale che sostanziale.

Corre l'obbligo segnalare alla Corte che una nuova sentenza, della Corte d'Appello di Catania, la n. 1063/2013 ha condannato il Comune di Carlentini, che ha già inoltrato ricorso alla Corte di Cassazione, al pagamento di una somma di poco

superiore ai 3 milioni di euro a favore del Dr. Guglielmo Paternò del Toscano, per l'occupazione di alcune aree effettuata negli anni 90.

Il Consiglio Comunale ha proceduto al riconoscimento del debito Fuori Bilancio nella seduta del 13/11/2013.

5. l'utilizzo dei servizi per conto terzi (voce "Altre per servizi c/terzi") al di fuori delle voci tassativamente individuate dal principio contabile 2.25, con particolare riferimento a:

- **pagamento contributi cantieri di lavoro pari ad € 89.630**
- **partite varie di minore entità per € 91.372 di cui non risulta pervenuto in atti il riscontro alla specifica richiesta istruttoria. E' da rilevare, al riguardo, il risicato margine con il quale l'Ente risulta rispettare il limite imposto dal patto di stabilità (3 migliaia di €).**

Si tratta di appostazioni transitorie che vengono successivamente regolarizzate puntualmente e che non causano irregolarità sostanziali nella tenuta della contabilità, ma in considerazione dell'irregolare utilizzo rilevato dalla Corte è stata data disposizione alla Ragioneria di attenersi scrupolosamente al rispetto del dettato dei principi contabili.

6. la crescente incidenza della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente, che passa dal 53,9% del 2010 al 56,4% del 2011.

E' di tutta evidenza che il contenimento delle spese correnti, al quale non corrisponde percentualmente analoga riduzione delle spese del personale, aumenta l'incidenza di queste ultime sul totale delle prime, di cui costituiscono la voce più importante.

Il Comune per ridurre questo rapporto può intervenire solo sollecitando coloro i quali ne avessero maturato i requisiti al collocamento in quiescenza o aumentando le spese correnti, ma per fare ciò dovrebbero aumentare adeguatamente le entrate.

Su questo punto il Comune è impegnato, come ben sapete, nella ricerca e nella applicazione di tutte le fonti di approvvigionamento di risorse economiche consentite dalle vigenti norme.

Il Sindaco

Amelia Filice



Corte dei Conti

UFFICIO III
SUPPORTO CONTROLLO
GESTIONE ENTI LOCALI SICILIA

CORTE DEI CONTI



0009891-11/11/2013-SC_SIC-R07A-P

Al Presidente del Consiglio comunale di
CARLENTINI (SR)

Al Sindaco del Comune di
CARLENTINI (SR)

e p.c.

All'Organo di revisione del Comune di
CARLENTINI (SR)



OGGETTO: Rendiconto della gestione 2011 - delibera n. 73/2013/PRSP. Misure correttive adottate dall'organo consiliare entro i termini di cui all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL.

Con la presente si comunica che non risultano pervenute a questo ufficio le misure correttive formalizzate dal Consiglio comunale a seguito della delibera n. 73/2013/PRSP ed in ottemperanza dell'obbligo di cui all'art. 148-bis, c. 3 del TUEL.

Si sollecita pertanto, codesto ente a provvedere alla predetta trasmissione entro e non oltre giorni 7 (sette) dalla ricezione della presente, tenuto conto anche dell'infruttuoso decorso dei termini di legge, onde consentire a questa Sezione le verifiche di propria competenza.

Il Magistrato Istruttore
(Dott. Francesco Albo)


COMUNE DI CARLENTINI

Collegio dei Revisori

Carlentini, 13/11/2013

Citta' di Carlentini

Protocollo N.	0022534
Del	12/11/2013
Titolo I	Classe
Sottoclasse	



Al Signor Sindaco

→ Al Presidente del Consiglio

All'Assessore al Bilancio

Al Responsabile dei Servizi Finanziari

Al Responsabile degli AA.GG.

Al Segretario Generale


IN SEDE

Oggetto: trasmissione verbali n. 023/2013.

Si trasmette alle SS.LL. in allegato il verbale n. 023/2013 contenente il parere espresso dallo scrivente Collegio sul Regolamento TARES.

Distinti saluti.

Il Collegio dei Revisori



VERBALE N. 023/2013 del 13/11/2013

Parere espresso dall'Organo di Revisione in merito al Regolamento TARES

L'anno 2013, nei giorni 11 e 13 del mese di novembre presso gli Uffici Finanziari del Comune di Carlentini, si è riunito il Collegio dei Revisori composto dai Sigg.

- Belfiore Francesco, Presidente
- Giansiracusa Roberto, Componente
- Petralia Cirino, Componente

per esprimere un parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del TUEL – Funzioni dell'organo di revisione - modificato dal D.L. 174/2012 art. 3 comma 2 – bis convertito con L. 213/2012 sul regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES).

In data 8/11/2013 è pervenuta ai componenti il Collegio, via mail, in quanto dallo stesso organo richiesta, la documentazione relativa all'applicazione nel Comune di Carlentini della TARES che sarà sottoposta al Consiglio Comunale convocato per il 13/11/2013.

Il Collegio dei Revisori:

esaminati

- La proposta di deliberazione con la quale l'Ufficio Tributi pone all'approvazione del Consiglio Comunale il regolamento per l'applicazione del tributo TARES;
- La bozza di regolamento comunale per l'applicazione del tributo, composto da 34 articoli e da un allegato;

considerato

- Che il disposto normativo contenuto nell'art. 14 del D.L. 201/2011 ha istituito a decorrere dall'1/01/2013 il tributo denominato TARES;

preso atto


dei pareri positivi contenuti nella proposta:

1. di *Regolarità Tecnica* del Responsabile del Servizio Tributi D.ssa Giuseppina Gorbino,
2. di *Regolarità Contabile* del Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Anna Federico.

Esprime il proprio parere favorevole

All'approvazione del Regolamento per l'applicazione del tributo comunale TARES come proposto nella delibera


Il Collegio dei Revisori



COMUNE DI CARLENTINI

Collegio dei Revisori

Carlentini, 26/11/2013



Al Signor Sindaco

→ Al Presidente del Consiglio

All'Assessore al Bilancio

Al Responsabile dei Servizi Finanziari

Al Responsabile degli AA.GG.

Al Segretario Generale

IN SEDE

Oggetto: rettifica numero e data del verbale contenente il parere del Collegio sul Regolamento TARES.

Si comunica alle SS.LL. che il parere espresso dallo scrivente Collegio sul Regolamento TARES è contrassegnato dal n. 24/2013 del 12/11/2013 anziché 23/2013 del 13/11/2013 come erroneamente comunicato con nota protocollo 22534 del 12/11/2013 datata 13/11/2013.

Il verbale contrassegnato dal n. 23/2013 è relativo al parere sulla proposta di transazione con l'Avv. Agatino Cariola.

Distinti saluti.

Il Collegio dei Revisori



CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Citta' di Carlentini

Protocollo N. 0021881
Del 04/11/2013
Titolo V Classe
Sottoclasse



Al Presidente del Consiglio Circostrizionale
di Carlentini Nord - Sig. Ciaffaglione Marcello
Via Del Mare, 50 - CARLENTINI

Al Presidente del Consiglio Circostrizionale
di Pedagaggi - Sig. Giardina Stefano
Via Enna, 3 PEDAGAGGI

OGGETTO: Richiesta parere bozza "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (T.A.R.E.S.)

Ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento per il Consiglio Circostrizionale, La invito a voler convocare il Consiglio Circostrizionale per rendere il parere di cui alla richiamata norma relativamente allo schema di Regolamento indicato in oggetto, che in allegato alla presente si trasmette.

IL V. SINDACO
Pinuccio Giuffisio



Cronologico N° 1557
io sottoscritto Messo del Comune di Carlentini ha notificato il presente atto a PRESIDENTE
CONS. CIRCOSTRIZIONALE CARLENTINI NORD
consegnandone copia a mani di V. S. CIRC.
CIAFFAGLIONE MARCELLO
in qualità di INTERESSATO
tale qualificatosi.
Carlentini

IL MESSO NOTIFICATORE
(Giovanni Panarella)



05-11-2013

IL RICEVENTE



CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

MINUTA

Citta' di Carlentini

Protocollo N. 0021881
Del 04/11/2013
Titolo V Classe
Sottoclasse



Al Presidente del Consiglio Circostrizionale
di Carlentini Nord - Sig. Ciaffaglione Marcello
Via Del Mare, 50 - CARLENTINI


Al Presidente del Consiglio Circostrizionale
di Pedagoggi - Sig. Giardina Stefano
Via Enna, 3 PEDAGAGGI



OGGETTO: Richiesta parere bozza "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (T.A.R.E.S.)

Ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento per il Consiglio Circostrizionale, La invito a voler convocare il Consiglio Circostrizionale per rendere il parere di cui alla richiamata norma relativamente allo schema di Regolamento indicato in oggetto, che in allegato alla presente si trasmette.

IL V. SINDACO
Pinuccia Gubiusco



Cronologico No. 1558
io sottoscritto Messo del Comune di Carlentini ha notificato il presente atto al PRESIDENTE CONSIGLIO CIRCOSTRIZIONALE "CARLENTINI NORD PEDAGAGGI" consegnandone copia a mani di GIARDINA STEFANO in qualità di INTERESSATO tale qualificatosi.
Carlentini 05-11-2013 IL MESSO COMUNALE IL MESSO NOTIFICATORE (Angelo PETHOLO)



IL/LE RICEVENTE



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA VII

ENTRATE TRIBUTARIE-SERVIZIO IDRICO

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi(T.A.R.E.S.)

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. del

INDICE

<i>Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>
<i>Articolo 2 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO</i>
<i>Articolo 3 COMPONENTI DEL TRIBUTO</i>
<i>Articolo 4 PRESUPPOSTO</i>
<i>Articolo 5 SOGGETTI PASSIVI</i>
<i>Articolo 6 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO</i>
<i>Articolo 7 LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO</i>
<i>Articolo 8 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI</i>
<i>Articolo 9 TARIFFA DEL TRIBUTO</i>
<i>Articolo 10 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE</i>
<i>Articolo 11 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI</i>
<i>Articolo 12 COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI</i>
<i>Articolo 13 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO</i>
<i>Articolo 14 PIANO FINANZIARIO</i>
<i>Articolo 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</i>
<i>Articolo 16 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE</i>
<i>Articolo 17 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA</i>
<i>Articolo 18 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</i>
<i>Articolo 19 RIDUZIONI TARIFFE</i>
<i>Articolo 20 TRIBUTO GIORNALIERO</i>
<i>Articolo 21 COMPONENTI SERVIZIO DEL TRIBUTO</i>
<i>Articolo 22 TRIBUTO PROVINCIALE</i>
<i>Articolo 23 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE</i>
<i>Articolo 24 RISCOSSIONE</i>
<i>Articolo 25 RIMBORSI E COMPENSAZIONI</i>
<i>Articolo 26 IMPORTI MINIMI</i>
<i>Articolo 27 FUNZIONARIO RESPONSABILE</i>
<i>Articolo 28 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI</i>
<i>Articolo 29 ACCERTAMENTO CON ADESIONE</i>
<i>Articolo 30 SANZIONI ED INTERESSI</i>
<i>Articolo 31 RISCOSSIONE COATTIVA</i>
<i>Articolo 32 TRATTAMENTO DATI PERSONALI</i>
<i>Articolo 33 NORMA DI RINVIO</i>
<i>Articolo 34 NORME TRANSITORIE E FINALI</i>

ALLEGATO 1:

CATEGORIE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE.

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Carlentini, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011.

Art. 2

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel comune di Carlentini è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201.

2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal regolamento ministeriale previsto dall'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011.

Art. 3

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:

a. componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

b. componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e dal successivo art. 21 del presente regolamento.

Art. 4

PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 6.

Art. 5

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 7

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, (D.L. n. 35/2013 art. 10) come a titolo esemplificativo :
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - c) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio occupazione;
 - d) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dell'area di servizio e dal lavaggio.
 - e) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente al 50% dell'intera superficie;
 - f) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed il locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

Per i locali delle attività di seguito elencate in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, anche rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi si applica una detassazione nella misura percentuale del 30% da applicare nella parte fissa e nella parte variabile, fermo restando che entro il 1° novembre di ogni anno dovrà essere presentata all'ufficio comunale tributi idonea documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti e che la detassazione sarà concessa a fronte di specifica richiesta e di dichiarazione di parte.

categoria di attività	% di riduzione
FALEGNAMERIA	30%
AUTOCARROZZERIA	30%
AUTOFFICINA PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTA	30%
AUTOFFICINA DI ELETTRAUTO	30%
LAVANDERIA	30%
VERNICIATURA	30%
LAVORAZIONE AGRUMI	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
AMBULATORIO MEDICO, DENTISTICO, DI ANALISI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	30%
TIPOGRAFIA - VETRERIA	30%
ALTRE ATTIVITA'	30%

La riduzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 23 ed a fornire entro il 1° di novembre di ogni anno, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione di non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 9

TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011.
3. In via transitoria, a norma dell'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito in L. 14/2011, fino all'anno successivo all'entrata in vigore del regolamento statale di individuazione dei criteri per la determinazione della tariffa, si applicano le disposizioni del D.P.R. 158/1999.

Art. 10

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

- 1.** La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data:
 - a.** per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
 - b.** Per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte dalla superficie calpestabile.
- 2.** Per gli immobili ai quali si applica il criterio della superficie catastale già denunciati ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, di cui al capo III del D.Lgs 507/93 (Tarsu), o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs 22/97 o all'art. 238 del D.Lgs 152/2006, la superficie è modificata d'ufficio dal Comune che provvede a darne apposita comunicazione agli interessati a seguito dell'incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del Territorio, secondo le modalità stabilite dall'apposito provvedimento del Direttore della predetta Agenzia.
- 3.** La comunicazione di cui al comma precedente è inviata al soggetto denunciante l'immobile ai fini dell'applicazione della Tarsu o della Tariffa di igiene ambientale o della Tariffa integrata ambientale.
- 4.** Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari catastali dell'immobile di provvedere alla presentazione all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19/04/1994, n. 701.
- 5.** Nelle more della presentazione della planimetria catastale, il tributo viene calcolato a titolo di acconto sulla base della superficie convenzionale determinata dall'Agenzia del Territorio con gli elementi in possesso della stessa. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, in seguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio del tributo dovuto.
- 6.** Il medesimo criterio di cui al precedente comma 5 è utilizzato per la determinazione della superficie imponibile delle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122, come intergrato dall'art. 2, comma 5-bis, del D.L. 29/12/2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla Legge 26/01/2011, n. 10.
- 7.** La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 lettera b) per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc.
Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- 8.** La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 11

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 ed in via transitoria dal D.P.R. 158/1999.

3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, nelle more dell'emanazione del regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

4. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011.

Art. 13

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

3. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

4. Fino all'anno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, in virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:

a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

5. Fino all'anno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, in virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.

Art. 14

PIANO FINANZIARIO

1. Ai fini della determinazione della tariffa, il Consiglio Comunale approva il piano finanziario degli interventi e dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in modo da determinare le voci di costo, divise in parte fissa e parte variabile, che devono essere recuperate attraverso la tariffa.

2. Il piano finanziario comprende una descrizione del modello organizzativo di gestione del ciclo dei rifiuti, dei modelli di qualità del servizio, dei beni e delle strutture utilizzate, dei servizi affidati a terzi, degli eventuali interventi o investimenti necessari.

3. Sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa, nel rispetto dei criteri di cui al DPR Aprile 1999, n. 158.

4. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono analizzate le singole voci di costo relative alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa. Esso si intende rinnovato di anno in anno salvo che intervengano sostanziali modifiche dei costi. In questo caso il consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del nuovo piano finanziario, provvederà a rideterminare le tariffe.

ART. 15

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

- 1.** Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf-badanti che dimorano presso la famiglia.
- 2.** Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- 3.** Ogni variazione del numero di occupanti, ove non rilevabile d'ufficio dal Comune sulla base dei dati risultanti presso la propria anagrafe, deve essere denunciata al Comune nel termine di 90 giorni, mediante apposita denuncia di variazione.
- 4.** Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
- 5.** Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.
- 6.** Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenza Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
- 7.** Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
- 8.** Agli utenti con più unità immobiliari viene attribuito, per ogni singola unità, un numero di occupanti pari all'abitazione principale.
- 9.** Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 24, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
- 10.** Agli utenti non residenti, in assenza della presentazione della dichiarazione è attribuito, in via presuntiva e salvo conguaglio, un numero di occupanti per unità immobiliare pari a 3 occupanti.
- 11.** Ove la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti venga effettuata entro i termini previsti il tributo è adeguato a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui si è verificata la variazione del numero dei componenti.

Art. 17

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

- 1.** L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 2, il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa dal primo giorno di presentazione della relativa denuncia di cessazione dell'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

3. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 23.

Art. 18

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati gli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella parte fissa e nella parte variabile.

2. La riduzione di cui all'art.8 viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 23 ed a fornire, entro il 1° novembre di ogni anno, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 19

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 20%;

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 20

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 %.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 21.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 21

COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie previste dal vigente regolamento.
4. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

Art. 22

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 21.

Art. 23

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al soggetto gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 15 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del soggetto gestore nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o di ricezione informatica nel caso della PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 15 giorni dalla data del verificarsi della variazione.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;

- b.** Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c.** Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d.** Numero degli occupanti i locali;
- e.** Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f.** Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a.** Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b.** Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c.** Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d.** Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e.** Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 15 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 30 giorni dalla data del decesso.

Art. 24

RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 30, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

3. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il

medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il soggetto gestore ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 25

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1.** Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2.** Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3.** Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 26

IMPORTI MINIMI

- 1.** Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione e del tributo provinciale è inferiore ad € 12,00.
- 2.** Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
- 3.** Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 27

FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1.** A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, la Giunta Comunale, nel caso di gestione diretta ed interna del Comune, designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 28

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

- 1.** Il Funzionario Responsabile del tributo, nel caso di gestione diretta ed interna del Comune, svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia T.A.R.E.S., e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a.** inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b.** utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c.** accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla

base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agazia delle Entrate e dall'Agazia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

5. L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.

Art. 29

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale delle Entrate Tributarie.

Art. 30

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. I suddetti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 31

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 32

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 33

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, nel regolamento statale previsto dall'art. 14, comma 12, dello stesso D.L. 201/2011 e, in via transitoria fino all'anno successivo a quello di entrata in vigore del citato regolamento statale, nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 34

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno in entrata in vigore del tributo. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata

risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ALLEGATO 1

1) TABELLA UTENZE DOMESTICHE

- 01 ABITAZIONE-COMPONENTI NUCLEO N. 1
- 02 ABITAZIONE-COMPONENTI NUCLEO N. 2
- 03 ABITAZIONE-COMPONENTI NUCLEO N. 3

- 04 ABITAZIONE-COMPONENTI NUCLEO N. 4
- 05 ABITAZIONE-COMPONENTI NUCLEO N. 5
- 06 ABITAZIONE-COMPONENTI NUCLEO > 5

2) TABELLA UTENZE NON DOMESTICHE

Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

- 01 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI E LUOGHI DI CULTO
- 02 CINEMATOGRAFI E TEATRI
- 03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
- 04 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI E IMPIANTI SPORTIVI
- 05 STABILIMENTI BALNEARI
- 06 ESPOSIZIONI E AUTOSALONI
- 07 ALBERGHI CON RISTORANTE
- 08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE
- 09 CASE DI CURA E RIPOSO
- 10 OSPEDALI
- 11 UFFICI, AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI
- 12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
- 13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
- 14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO E PLURILICENZE
- 15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI
- 16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
- 17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE E ESTETISTA
- 18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO E ELETTRICISTA
- 19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA E ELETTRAUTO
- 20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
- 21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
- 22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE
- 23 MENSE, BIRRERIE E AMBURGHERIE
- 24 BAR, CAFFE' E PASTICCERIA
- 25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI E GENERI ALIMENTARI
- 26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
- 27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE E PIZZA AL TAGLIO
- 28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI
- 29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
- 30 DISCOTECHE E NIGHT CLUB
- 31 EDIFICI COMUNALI